



CITTA' DI ASTI

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE I.M.U. E TARI

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Costituzione del fondo	Pag. 3
Art. 3	Destinazione del fondo	Pag. 3
Art. 4	Trattamento accessorio	Pag. 4
Art. 5	Ripartizione del compenso incentivante	Pag. 4
Art. 6	Liquidazione del compenso incentivante	Pag. 6
Art. 7	Entrata in vigore	Pag. 6

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio gestione tributi.

Articolo 2 – Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 3,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, in conto competenza e in conto residui relative al maggior gettito derivante dall'attività di recupero evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) attraverso l'emissione e notifica di avvisi di accertamento e di liquidazione, nonché conseguenti atti coattivi.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita come segue:
 - per un ammontare pari all'85%, da ripartire tra il personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio gestione tributi. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio presso il servizio gestione tributi;

- per un ammontare pari al 15% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate tributarie, da destinare all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento e di riscossione, nonché all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio gestione tributi, al fine di premiare e valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, privilegiando concretamente gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi il dirigente e l'incaricato di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di definizione del piano esecutivo di gestione e del piano della performance dell'esercizio vengono predeterminati gli obiettivi da realizzare per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base di criteri che tengano conto della responsabilità professionale e dell'apporto nei vari processi di recupero evasione, come indicato nel successivo articolo 5.
6. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Ripartizione del compenso incentivante

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il dirigente del settore cui risultano attribuite le attività del servizio gestione tributi effettua una relazione sulle concrete attività svolte dal personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio gestione tributi legati al recupero dell'evasione al fine di definire l'ammontare complessivamente incassato in conto competenza e in conto residui derivante da avvisi di

accertamento, liquidazione e conseguenti atti coattivi riferiti a IMU e TARI, vale a dire tutte quelle riscossioni generate da attività di verifica e controllo poste in essere.

2. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dai precedenti articoli. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta e il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. Si tiene conto dell'apporto quali-quantitativo al conseguimento degli obiettivi, tenuto conto delle competenze (conoscenze, capacità tecnico-professionali) utilizzate nello svolgimento delle attività. La relazione si conclude con la ripartizione delle somme a disposizione tra il personale avente diritto.
3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

Ripartizione della quota destinata al trattamento accessorio del personale

FUNZIONE – ATTIVITA' AFFIDATA	QUOTA
Dirigente del settore cui risultano attribuite le attività del servizio gestione tributi	12%
Responsabile del servizio gestione tributi	10%
Personale del servizio gestione tributi	73%
Personale di altri uffici per attività specialistiche ai fini della realizzazione degli obiettivi del servizio gestione tributi	5%
TOTALE	100%

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui dalla relazione finale risulti che solo alcune delle predette figure professionali hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento tributario, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure.

La quota destinata al trattamento accessorio del personale è relativa a un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza è opportunamente rapportata alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio.

4. Al dirigente e all'incaricato di posizione organizzativa, l'ammontare del compenso incentivante connesso alle attività di recupero evasione è da aggiungersi alla retribuzione di posizione e di risultato.

Articolo 6 – Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il dirigente del settore cui risultano attribuite le attività del servizio gestione tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine trasmette la relazione di cui al precedente articolo 5, con l'elenco del personale avente diritto e i relativi importi spettanti, al dirigente del settore risorse umane che procede quindi alla liquidazione dell'incentivo in occasione della liquidazione della performance.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici del servizio gestione tributi dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.
3. Nel corso del 2020, definito l'importo delle riscossioni derivanti dall'attività di recupero evasione IMU e TARI attraverso l'emissione di avvisi di accertamento notificati e incassati nell'anno 2019 come risultante dal conto consuntivo approvato, sarà eventualmente possibile rivedere il presente accordo su istanza delle parti.